



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Il Vicepresidente
Assessore all'urbanistica, fonti energetiche
e riforme istituzionali**

Via Torre Verde, 27 - 38100 Trento
Tel. 0461495430 - Fax 0461984250
e-mail: ass.urbanistica@provincia.tn.it

Trento, 31 OTTOBRE 2002

Prot. n. 2173/2002-Segr.

Ai COMUNI
LORO SEDI

AGLI UFFICI COMPENSORIALI
PER LA TUTELA
PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
LORO SEDI

AL COMPENSORI
LORO SEDI

AI CONSORZIO DEI
COMUNI TARENTINI s.c.a.r.l.
Via Torre Verde, 21
TRENTO

Alla R.U.C.-Rappresentanza
Unitaria dei Comuni
Via Torre Verde, 21
TRENTO

All'ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
Galleria dei Legionari, 4
TRENTO

All'ORDINE DEGLI INGEGNERI
Piazza S.Maria Maggiore, 23
TRENTO

All'ISTITUTO NAZIONALE
DI URBANISTICA
Via Oss Mazzurana, 54
TRENTO

AI SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI
Via Romagnosi, 11a
Centro Europa
SEDE

OGGETTO: **CIRCOLARE:** Legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 recante:
Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.
Art. 16: Pianificazione territoriale e mutamento di destinazione.
Adempimenti delle Amministrazioni comunali.

In data 10 aprile 2002 è entrata in vigore la L.P. 13 marzo 2002, n. 5 concernente la "Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 13 di data 26 marzo 2002, il cui ambito di applicazione è stato chiarito dal Servizio Autonomie Locali con circolare di data 08 aprile 2002 prot. n. 4451/02.

Ad oggi la citata legge 5/2002 ha trovato immediata applicazione solo per gli istituti e le fattispecie non disciplinati dalla precedente normativa provinciale e che non richiedono una specifica esecuzione a livello di regolamento.

Nell'ambito degli articoli che hanno trovato immediata applicazione rientra l'art. 16 relativo alla pianificazione e mutamento di destinazione dei beni gravati da uso civico.

Con circolare prot. n. 849/02 di data 29 aprile 2002 il Servizio Urbanistica ha fornito alle Amministrazioni comunali le indicazioni necessarie per l'espletamento degli adempimenti richiesti dal comma 2 del citato articolo 16 della L.P. 15/2002.

A distanza di quasi cinque mesi dall'entrata in vigore dell'art. 16 lo scrivente Servizio ha dovuto constatare che quanto stabilito da detto articolo ed esplicitato dalla circolare è stato disatteso dalla maggior parte delle Amministrazioni comunali con ciò ritardando, per le dovute sospensioni, il procedimento di approvazione dei piani regolatori generali e delle relative varianti.

Il Servizio Urbanistica si è trovato cioè nella condizione di dover sospendere tutte le pratiche di variante ai fini di accertare se gli immobili interessati dalle modifiche fossero gravati da uso civico.

Considerato che tale adempimento non rientra nelle competenze del Servizio Urbanistica la presente circolare viene ora predisposta al fine di chiarire definitivamente i contenuti dell'art. 16 della L.P. 05/2002 e i conseguenti adempimenti che fanno capo alle Amministrazioni comunali.

Al comma 2 l'art. 16 stabilisce che l'Amministrazione comunale che intenda, attraverso il piano regolatore generale o sue varianti, modificare la destinazione dei beni gravati da uso civico deve:

1. verificare l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera prevista che risultino meno onerose e penalizzanti per i beni gravati da uso civico;
2. acquisire il parere obbligatorio dell'Amministrazione competente (ASUC o gli organi individuati dal Comune con regolamento);
3. acquisire il parere preventivo della Provincia Autonoma di Trento in ordine alla compatibilità del mutamento di destinazione con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente ed il soddisfacimento delle esigenze delle collettività beneficiarie del diritto di uso civico.

Detto parere viene rilasciato in sede di Conferenza di Servizi, indetta dal competente Servizio Autonomie Locali ai sensi del comma 3, art. 16.

Ai fini degli adempimenti di cui al punto 3 le Amministrazioni comunali dovranno chiedere al Servizio Autonomie Locali l'indizione della Conferenza di Servizi alla quale sono tenuti a partecipare i Servizi provinciali competenti in base alle specifiche nuove destinazioni urbanistiche proposte.

Copia della lettera di richiesta e relativa documentazione catastale e cartografica dovrà essere trasmessa anche al Servizio Urbanistica per la necessaria istruttoria tecnica.

L'indizione della Conferenza di Servizi deve avvenire prima dell'adozione e del deposito della proposta di piano o variante.

Se in sede di predisposizione del progetto di piano o variante l'Amministrazione accerti l'assenza di beni gravati da uso civico, di tale accertamento deve darne atto nella delibera di adozione definitiva del piano o variante o comunicarlo con separata lettera al Servizio Urbanistica.

Il mancato invio al Servizio Urbanistica della dichiarazione che certifichi l'assenza nel piano regolatore generale o variante definitivamente adottato di beni gravati da uso civico autorizzerà il Servizio a sospendere l'intero procedimento di approvazione del piano regolatore o variante senza necessità di sollecitare l'evazione dell'adempimento.

Nel caso in cui l'adozione del piano o della variante sia intervenuta prima dell'inizio del procedimento di verifica della destinazione del bene di uso civico nei termini precedentemente citati, spetta alla Giunta provinciale, alla quale l'Amministrazione comunale deve comunicare le diverse previsioni urbanistiche assunte in ordine alla destinazione del bene di uso civico, chiedere al Servizio Autonomie Locali l'indizione della Conferenza di Servizio di cui al comma 3, art. 16, L.P. 5/2000.

A questo proposito si invitano tutte le Amministrazioni comunali che hanno in giacenza presso il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio pratiche di adozione definitiva di nuovi piani o varianti, già esaminati o non ancora esaminati dalla Commissione Urbanistica provinciale o dal Servizio medesimo, di comunicare,

con cortese sollecitudine, se attualmente sono in corso procedure di modifica alle destinazioni dei beni di uso civico rispetto alle previsioni previgenti individuando le aree interessate e specificando le ragioni a supporto delle modificazioni prodotte. Ciò al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti definitivi di competenza della Giunta provinciale.

Anche in questo caso il mancato invio della citata comunicazione comporterà la sospensione del procedimento di approvazione del piano o variante.

Gli adempimenti comunali che si rendono necessari a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 16 L.P. 05/2002 saranno consultabili dalle pagine web del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, alla quale si accede dal sito della Provincia Autonoma di Trento (www.provincia.tn.it) sotto la voce "Territorio e Ambiente" – Urbanistica – Tutela del Paesaggio-Centri Storici"-“Normativa”.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

- Roberto Pinter -